



TRIBUNALE DI GENOVA

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI GENOVA

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

Protocollo relativo alla gestione delle udienze e degli interrogatori a distanza

Il Presidente del Tribunale di Genova, il procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale ed il Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Genova

Visti

- il D.L. n. 11 del 8.3.2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";
- il D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- i D.P.C.M. del 9 ed 11 marzo 2020;
- le linee guida ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 date dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 5 marzo 2020, e successive integrazioni;
- Il documento "Misure organizzative urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" redatto e sottoscritto in data 6.3.2020 dal Presidente della Corte d'Appello di Genova, dal Procuratore Generale presso la medesima Corte, dal Presidente del Tribunale di Genova, da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova e dal Presidente della Sezione ligure della ANM;

[Handwritten signatures and initials]

Rilevato che

- tutte le disposizioni anzidette sono ispirate alla necessità di *“contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19”*, contenendone al contempo *“gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria e dell'attività connessa”* [cfr. preambolo D.L. 11/20];
- l'art. 83, 7° c., D.L. 18/2020, per consentire il perseguimento delle finalità di cui sopra, consente ai capi degli uffici giudiziari di adottare, tra l'altro, le seguenti misure:
 - o la limitazione dell'accesso al pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti
 - o l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze
 - o la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472, 3° c., c.p.p., di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze
- l'art. 83, 12° c., D.L. 18/2020 statuisce che *“ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del c.p.p., dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stadio di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146 bis del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271”*

Sentiti tutti i soggetti interessati al presente protocollo, in particolare i Presidenti di Sezione del Tribunale di Genova, il RID ed i Magistrati di Tribunale e Procura, il Presidente della Camera Penale Regionale Ligure, i rappresentanti delle forze dell'ordine

Convengono quanto segue:




Udienza di convalida dell'arresto o del fermo [art. 390 c.p.p.]

1] L'udienza si tiene in videocollegamento, utilizzando attualmente il programma Microsoft Skype o, in futuro, altro programma concordato [teams].

2] L'arrestato – fermato partecipa all'udienza in videocollegamento dall'istituto penitenziario. In quel luogo dovrà essere garantita la presenza dell'ufficiale di Pg per la redazione del verbale ex art 146 bis disp. Att C.p.p..

A tal fine gli istituti penitenziari garantiranno in loco la presenza di un ufficiale di PG che rediga il verbale a norma dell'art. 136 c.p.p. e art. 146 bis co. 3, 4, 5 disp. att. c.p.p. secondo la modulistica già inviata ai predetti Uffici. Il verbale, a fine udienza, andrà sottoscritto dal pubblico ufficiale che ha redatto l'atto e dalle persone intervenute e trasmesso immediatamente al Giudice via Pec che lo allegherà al verbale di udienza sottoscrivendolo unitamente al cancelliere.

3] Il difensore partecipa all'udienza con una delle tre seguenti modalità: 1) da remoto, cioè dal proprio studio legale (sito comunque riservato, in cui non vi sia presenza di terze persone non legittimate) o da apposito spazio all'interno del Consiglio dell'Ordine (qualora gli uffici del Consiglio dell'Ordine siano aperti), mediante collegamento in videoconferenza ivi attivato, utilizzando la piattaforma prescelta dall'ufficio 2) nell'aula di udienza, unitamente al giudice ed al cancelliere 3) nel luogo ove si trova la persona assistita.

Il difensore sceglie una delle tre modalità indicandolo alla PG (che ne darà atto nel verbale d'arresto/fermo) nel corso della comunicazione di cui all'art. 386, 2° c. c.p.p. o mediante comunicazione inviata alla cancelleria, via PEC, all'indirizzo gip.tribunale.genova@giustiziacert.it, anticipata telefonicamente al seguente numero 010 5692868 nelle prime due ore di apertura della Cancelleria successive all'arresto/fermo, purché in tempo utile per l'esecuzione degli adempimenti preliminari all'udienza e alla celebrazione dell'udienza stessa.

La comunicazione, qualora si sia scelta la partecipazione da remoto, deve contenere l'indicazione dell'indirizzo E-mail al quale l'ufficio Gip comunicherà l'invito a partecipare all'udienza, onde attivare il videocollegamento, ed un numero telefonico.

In caso di mancata comunicazione da parte del difensore o di omessa indicazione dell'indirizzo E-mail idoneo la scelta si intenderà effettuata per la partecipazione fisica in udienza.

4] Il pubblico ministero partecipa all'udienza con una delle tre seguenti modalità: 1) da remoto, cioè dal proprio ufficio, mediante collegamento in videoconferenza, utilizzando la piattaforma di cui al punto 1 2) nell'aula di udienza, unitamente al giudice ed al cancelliere 3) nel luogo ove si trova la persona arrestata – fermata.

Il P.M. sceglie una delle tre modalità nella richiesta di convalida dell'arresto/fermo; qualora scelga di partecipare da remoto, riceverà il collegamento alla mail istituzionale.

5] Per quanto riguarda gli istituti penitenziari, gli indirizzi E-mail ai quali inviare la richiesta di partecipazione all'udienza sono quelli comunicati in occasione del primo collegamento, salvo modifica da comunicare tempestivamente con le modalità sopra indicate per PM e difesa.

6] La cancelleria trasmette al difensore gli atti relativi all'arresto – fermo tramite E-mail all'indirizzo risultante dal consiglio dell'ordine di appartenenza o a quello comunicato dal difensore nella comunicazione di cui al n. 3.

Sempre tramite le-E-mail sopra indicate P.M. e difensore comunicheranno, tanto all'ufficio GIP quanto reciprocamente tra loro, atti e/o documenti rilevanti ai fini della convalida e della richiesta di misura; dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza.

7] Al difensore, qualora partecipi all'udienza da remoto o nell'aula ove siede il giudice ed il cancelliere, è garantito il diritto di avere in ogni momento colloqui personali col proprio assistito, mediante un apparecchio messo a disposizione dall'amministrazione penitenziaria e chiamata telefonica ad un numero preventivamente indicato a verbale dal difensore medesimo.

E' garantito altresì al difensore il diritto di interloquire col proprio assistito, con le modalità di contatto in videochiamata attivate per l'udienza di convalida, nei 15 minuti che precedono l'udienza stessa; a tale scopo la cancelleria e l'amministrazione penitenziaria si attiveranno onde garantire l'esercizio concreto di tale diritto, ovvero attivando il collegamento anticipatamente, qualora il difensore lo richieda, e spostando correlativamente il detenuto nella stanza ove è attivo il collegamento con l'aula della convalida con un anticipo di 15 minuti rispetto all'ora di inizio dell'udienza stessa ovvero del maggior termine preventivamente richiesto dal difensore.

8] Il difensore, qualora partecipi all'udienza da remoto, dichiarerà preliminarmente a verbale di aderire al protocollo e di rinunciare ad ogni eccezione esclusivamente relativa alle modalità della partecipazione all'udienza come da protocollo (art.183 c.p.p.).

9] Il giudice, alla presenza del cancelliere, stabilirà il collegamento, e potrà attivare la registrazione video - audio (opportuna in caso di collegamento da remoto del difensore) secondo le indicazioni ricevute come sopra.

Da tale momento si intende iniziata l'udienza di convalida.

Prima dell'inizio della stessa la cancelleria contatterà telefonicamente il difensore preannunciando l'imminente invito a partecipare al collegamento da remoto.

Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disattivare temporaneamente l'audio delle parti alle quali non ha dato la parola o chiedere a queste ultime che disattivino momentaneamente il collegamento video, restando comunque loro garantito di vedere e udire quanto viene detto dal Giudice e dagli altri attuali interlocutori

Stabilito il collegamento con i diversi soggetti partecipanti all'udienza (pubblico ministero, indagato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, con decreto motivato, darà atto - acquisita a verbale la dichiarazione del difensore di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate e di adesione al presente protocollo, con espressa rinuncia ad ogni eccezione esclusivamente relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art.183 c.p.p.) - che si procede con la partecipazione a distanza "*per ragioni di sicurezza*", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal rischio di contagio da Covid-19, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

La partecipazione da remoto del prevenuto e delle altre parti va intesa come impossibilità di sottoscrivere il verbale, ex art. 137, 2° c., C.p.p.


10] Qualora il collegamento da remoto del difensore non riesca o si interrompa, in modo definitivo, durante lo svolgimento dell'udienza, il difensore si impegna a raggiungere, nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 minuti, l'aula di udienza o il luogo ove si trova il detenuto; in caso di impossibilità nominerà un sostituto prontamente reperibile ovvero accetterà la sostituzione da parte del difensore d'ufficio che potrà partecipare secondo le modalità sopra indicate e che riprenderà l'udienza nel punto in cui è stato interrotto.

Il Consiglio dell'Ordine vigilerà comunque sulla costante disponibilità di un difensore d'ufficio, che deve essere disponibile a presentarsi tempestivamente in udienza, secondo turni di reperibilità predeterminati individuati nel rispetto dell'articolo 29 disposizioni di attuazione al codice di procedura penale e sensibilizzerà gli iscritti sulla necessità di un puntuale rispetto dell'art. 29 disp. att. c.p.p.

11] Nell'ipotesi in cui l'atto di presentazione indichi la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà ordinariamente nel luogo ove si trova l'arrestato/fermato.

11] Nell'ipotesi in cui l'atto di presentazione indichi la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà ordinariamente nel luogo ove si trova l'arrestato/fermato. La presenza dell'interprete in detto luogo deve precedere l'inizio dell'udienza, onde consentire al difensore il contatto preliminare col proprio assistito di cui al punto 6

12] Dell'udienza, laddove possibile, verrà tenuta registrazione da salvare su idoneo supporto e allegare agli atti solo in caso di partecipazione a distanza del difensore.

Handwritten signature or initials, possibly 'A' and 'M', written in black ink.

Interrogatorio di garanzia [art. 294 c.p.p.]

1] L'interrogatorio di garanzia avviene secondo modalità analoghe a quelle dell'udienza di convalida.

2] L'arrestato – fermato partecipa all'udienza in videocollegamento dall'istituto penitenziario utilizzando attualmente il programma Microsoft Skype o altro programma concordato.

In quel luogo dovrà essere garantita la presenza dell'ufficiale di Pg per la redazione del verbale ex art 146 bis disp. Att C.p.p..

A tal fine gli istituti penitenziari, i commissariati e le stazioni interessate garantiranno in loco la presenza di un ufficiale di PG che rediga il verbale a norma dell'art. 136 c.p.p. e art. 146 bis co. 3, 4, 5 c, disp att. c.p.p. secondo la modulistica già inviata ai predetti Uffici. Il verbale, a fine udienza, andrà sottoscritto dal pubblico ufficiale che ha redatto l'atto e dalle persone intervenute e trasmesso immediatamente al Giudice via Pec che lo alleggerà al verbale di udienza sottoscrivendolo unitamente al cancelliere.

3] Il difensore ed il P.M. [qualora intenda partecipare] devono scegliere se partecipare all'interrogatorio: 1) da remoto, cioè dal proprio studio legale (sito comunque riservato, in cui non vi sia presenza di terze persone non legittimate) o da apposito spazio all'interno del Consiglio dell'Ordine (qualora gli uffici del Consiglio dell'Ordine siano aperti), per quanto riguarda il difensore, dal proprio ufficio, per quanto riguarda il P.M., mediante collegamento in videoconferenza ivi attivato, utilizzando la piattaforma prescelta dall'ufficio 2) nell'aula del Tribunale, unitamente al giudice ed al cancelliere 3) nella sala ad essi riservata all'interno della casa circondariale

La scelta è esercitata nelle prime due ore di apertura della Cancelleria successive all'avviso dell'interrogatorio purché in tempo utile per l'esecuzione degli adempimenti preliminari e l'effettuazione dell'interrogatorio medesimo, per quanto riguarda il difensore mediante comunicazione inviata alla cancelleria, via PEC, all'indirizzo gip.tribunale.genova@giustiziacert.it anticipata telefonicamente al seguente numero 010 5692868; per quanto riguarda il PM, mediante mail inviata dal relativo indirizzo istituzionale all'indirizzo istituzionale del GIP.

La comunicazione, qualora si sia scelta la partecipazione da remoto, deve contenere l'indicazione dell'indirizzo E-mail al quale l'ufficio GIP comunicherà l'invito a partecipare all'interrogatorio, onde attivare il videocollegamento, ed un numero telefonico.

In caso di mancata comunicazione da parte del difensore o di omessa indicazione dell'indirizzo E-mail idoneo, la scelta si intende effettuata per la partecipazione fisica all'interrogatorio.

4] Nei casi di custodia dell'indagato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284, comma 1, c.p.p., o nel caso di misura non custodiale, la cancelleria indicherà al difensore il luogo più vicino attrezzato per il collegamento da remoto tra quelli facenti capo alla forza di polizia che ha eseguito la misura, presso il quale l'indagato verrà condotto o, in particolare nel caso di misura non custodiale, è autorizzato a recarsi per celebrare l'interrogatorio da remoto, e comunicherà alla PG il giorno ora e luogo di svolgimento dell'interrogatorio stesso.

5] La cancelleria trasmette tempestivamente al difensore gli atti relativi all'interrogatorio tramite E-mail all'indirizzo risultante dal consiglio dell'ordine di appartenenza o a quello comunicato dal difensore nella comunicazione di cui al n. 3.

Sempre tramite E-mail [per il difensore quella indicata al punto 3, per il PM quella risultante dal sito giustizia.it] P.M. e difensore comunicheranno, tanto all'ufficio GIP quanto reciprocamente tra loro, atti e/o documenti rilevanti ai fini dell'interrogatorio.

6] Al difensore, qualora partecipi all'interrogatorio da remoto o nell'aula ove siede il giudice ed il cancelliere, è garantito il diritto di avere in ogni momento colloqui personali col proprio assistito,

mediante un apparecchio messo a disposizione dall'amministrazione interessata e chiamata telefonica ad un numero preventivamente indicato a verbale dal difensore medesimo.

E' garantito altresì al difensore il diritto di interloquire col proprio assistito, con le modalità di contatto attivate per l'interrogatorio, nei 15 minuti che precedono l'interrogatorio stesso, salvo il maggior termine richiesto dalla difesa e preventivamente comunicato; a tale scopo la cancelleria e l'amministrazione penitenziaria si attiveranno onde garantire l'esercizio concreto di tale diritto, ovvero attivando il collegamento anticipatamente, qualora il difensore lo richieda, e spostando correlativamente il detenuto nella stanza ove è attivo il collegamento con l'aula dell'interrogatorio con un anticipo di 15 minuti ovvero del maggior termine richiesto dal difensore, rispetto all'ora di inizio dell'interrogatorio medesimo.

7] Il difensore, qualora partecipi all'interrogatorio da remoto, dichiarerà preliminarmente a verbale di aderire al protocollo e di rinunciare ad ogni eccezione esclusivamente relativa alle modalità della partecipazione all'interrogatorio come da protocollo (art.183 c.p.p.).

8] Il giudice, alla presenza del cancelliere, stabilirà il collegamento, e attiverà la registrazione video - audio (sia quella sul dispositivo di videocollegamento che quella ordinaria), secondo le indicazioni ricevute come sopra.

Da tale momento si intende iniziato l'interrogatorio.

Prima dell'inizio dello stesso la cancelleria contatterà telefonicamente il difensore preannunciando l'imminente invito a partecipare al collegamento da remoto.

Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disattivare temporaneamente l'audio delle parti alle quali non ha dato la parola o chiedere a queste ultime che disattivino momentaneamente il collegamento video, restando comunque loro garantito di vedere e udire quanto viene detto dal Giudice e dagli altri attuali interlocutori.

Stabilito il collegamento con i diversi soggetti partecipanti all'interrogatorio ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, con decreto motivato, darà atto - acquisita a verbale la dichiarazione del difensore di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate e di adesione al presente protocollo, con espressa rinuncia ad ogni eccezione esclusivamente relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art.183 c.p.p.) - che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal rischio di contagio da Covid-19, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

La partecipazione da remoto del prevenuto e delle altre parti va intesa come impossibilità di sottoscrivere il verbale, ex art. 137, 2° c., C.p.p.

9] Qualora il collegamento da remoto del difensore non riesca o si interrompa, in modo definitivo, durante lo svolgimento dell'interrogatorio, il difensore si impegna a raggiungere, nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 minuti l'aula ove si trova il giudice o il luogo ove si trova il detenuto; in caso di impossibilità nominerà un sostituto prontamente reperibile ovvero accetterà la sostituzione da parte del difensore d'ufficio che potrà partecipare secondo le modalità sopra indicate e che riprenderà l'interrogatorio nel punto in cui è stato interrotto.

Il Consiglio dell'Ordine vigilerà comunque sulla costante disponibilità di un difensore d'ufficio, che deve essere disponibile a presentarsi tempestivamente all'interrogatorio, secondo turni di reperibilità predeterminati individuati nel rispetto dell'articolo 29 disposizioni di attuazione al codice di procedura penale e sensibilizzerà gli iscritti sulla necessità di un puntuale rispetto dell'art. 29 disp. att. c.p.p.

10] Nell'ipotesi in cui l'atto di presentazione indichi la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà ordinariamente nel luogo ove si trova l'interrogando.

La presenza dell'interprete in detto luogo deve precedere l'inizio dell'udienza, onde consentire al difensore il contatto preliminare col proprio assistito di cui al punto 6.

11] Dell'interrogatorio, laddove possibile, verrà tenuta registrazione da salvare su idoneo supporto e allegare agli atti solo in caso di partecipazione a distanza del difensore.
In ogni caso si provvederà anche a registrare l'interrogatorio secondo le consuete modalità.

29

Udienze di convalida dell'arresto in flagranza e del fermo di indiziato di delitto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo

1] Le udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del successivo giudizio direttissimo si terranno con il sistema della videoconferenza. In caso di malfunzionamento del sistema di collegamento da remoto si seguiranno le forme ordinarie.

2] Le udienze saranno tenute, di regola, nell'aula 1 del piano IV attrezzata per il collegamento a distanza o in altra aula idonea che sarà tempestivamente comunicata.

3] Il sistema informatico da utilizzare per il collegamento da remoto è individuato nella piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia e accessibile dagli utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le Forze dell'Ordine e l'Avvocatura, e con Skype for Business per i collegamenti con gli istituti penitenziari che non abbiano la disponibilità tecnica di Teams.

4] Alle udienze di convalida dell'arresto o del fermo e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo con o senza rito alternativo (patteggiamento e abbreviato non condizionato) dinanzi al Giudice del dibattimento, pertanto, si procederà, ove possibile, mediante Microsoft Teams.

5] I giudizi che proseguono con rito alternativo (patteggiamento o abbreviato non condizionato) in data diversa, in ragione del termine a difesa, seguiranno le modalità telematiche della convalida laddove venga applicata una misura custodiale. In tal caso, il Giudice darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale che avverrà, di regola, tramite Skype for Business.

6] Tutti gli altri giudizi proseguono con le disposizioni ordinarie sul ruolo del Giudice che dispone il rinvio.

7] La polizia giudiziaria procedente indicherà all'avvocato il luogo nel quale l'arrestato è custodito, dandone atto nel verbale di arresto al fine di consentire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula di udienza o presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto presso il suo studio o da altro locale idoneo presso il consiglio dell'ordine.

8] Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico col proprio studio legale (sito comunque riservato, in cui non vi sia presenza di terze persone non legittimate) o con un apposito spazio all'interno del Consiglio dell'Ordine (qualora gli uffici del Consiglio dell'Ordine siano aperti). Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale; il difensore potrà, in subordine, esercitare la scelta anche mediante comunicazione inviata alla cancelleria, via PEC, all'indirizzo: dibattimento.tribunale.genova@giustiziacert.it entro le nove del mattino del giorno seguente a quello dell'arresto o, in caso di arresto avvenuto dopo la mezzanotte, del giorno stesso dell'arresto, purché in tempo utile per l'esecuzione degli adempimenti preliminari all'udienza e la celebrazione dell'udienza stessa.

La comunicazione, qualora si sia scelta la partecipazione da remoto, deve contenere l'indicazione dell'indirizzo E-mail al quale il Tribunale comunicherà l'invito a partecipare all'udienza, onde attivare il videocollegamento, ed un numero telefonico.

In caso di mancata comunicazione da parte del difensore o di omessa indicazione dell'indirizzo E-mail idoneo la scelta si intende effettuata per la partecipazione fisica in udienza.

9] La polizia giudiziaria, altresì, dovrà comunicare al difensore - ove possibile - il nominativo e il recapito di uno o più familiari dell'arrestato.

10] Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284, comma 1, c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il luogo in cui si svolgerà l'udienza di convalida: o il Palazzo di giustizia o il luogo più vicino attrezzato per il collegamento da remoto, tra quelli facenti capo alla forza di polizia che ha eseguito l'arresto, presso il quale l'arrestato è autorizzato a recarsi (di regola senza scorta) o lì verrà condotto.

11] Dall'ora della comunicazione il difensore si impegna, qualora il suo collegamento da remoto non riesca entro 15 minuti, a raggiungere nel più breve tempo possibile l'aula di udienza o il luogo ove si trova il detenuto, comunque nel termine di 30 minuti; in caso di impossibilità nominerà un sostituto prontamente reperibile ovvero accetterà la sostituzione da parte del difensore d'ufficio, che potrà partecipare secondo le modalità sopra indicate, che riprenderà l'udienza nel punto in cui è stata interrotta.

Il Consiglio dell'Ordine vigilerà comunque sulla costante disponibilità di un difensore d'ufficio, che deve essere disponibile a presentarsi tempestivamente in udienza, secondo turni di reperibilità predeterminati individuati nel rispetto dell'articolo 29 disposizioni di attuazione al codice di procedura penale e sensibilizzerà gli iscritti sulla necessità di un puntuale rispetto dell'art. 29 disp. att. c.p.p.

12] In caso di collegamento da remoto del difensore, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di collegamento telefonico riservato, anche alla presenza di un interprete o di altri ausiliari (ove ritenuto necessario).

13] La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà, secondo le modalità vigenti con la Procura della Repubblica, il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato.

14] La segreteria del pubblico ministero, verificata la completezza degli atti provvederà anche alla formazione del fascicolo digitale comprensivo del decreto di presentazione all'udienza, del verbale di arresto con i relativi allegati, unitamente al certificato del casellario giudiziale e all'eventuale richiesta di applicazione di misura cautelare, disponendone la trasmissione al difensore attraverso PEC O SNT per la sola consultazione, almeno un'ora prima dell'inizio dell'udienza.

Tali atti saranno cancellati all'esito dell'udienza dal difensore, su cui grava un obbligo in tale senso, salvo che lo stesso intenda ritenerli in tutto o in parte dandone comunicazione alla cancelleria e provvedendo al pagamento telematico dei diritti di copia degli atti ritenuti di interesse a mezzo della piattaforma di cui all'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, previa comunicazione del relativo importo da parte della cancelleria.

Lo stesso fascicolo verrà trasmesso anche in tribunale in modalità cartacea.

Il decreto di presentazione conterrà gli indirizzi di posta elettronica e i contatti telefonici degli istituti penitenziari o degli uffici di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto o fermo e del difensore.

Il decreto indicherà altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato o fermato e, se è necessaria, la presenza di un interprete specificando la lingua.

Nel decreto di presentazione, il PM indicherà se intende partecipare personalmente da remoto oppure verrà delegato un VPO, di cui fornirà il nominativo; il PM o il VPO delegato riceveranno il collegamento a partecipare all'udienza sulla rispettiva mail istituzionale.

15] Le forze dell'ordine interessate garantiranno in loco la presenza di un ufficiale di PG, che rediga il verbale a norma dell'art. 136 c.p.p. e art. 146 bis co. 3, 4, 5 disp. att. c.p.p. secondo la modulistica già inviata ai predetti Uffici. Il verbale, a fine udienza, andrà sottoscritto dal pubblico ufficiale che ha redatto l'atto e dalle persone intervenute e trasmesso immediatamente al Giudice via Pec che lo alleggerà al verbale di udienza sottoscrivendolo unitamente al cancelliere. In detto verbale si dovrà anche dare atto della lettura in udienza da parte del giudice dei decreti di convalida e della ordinanza di misura cautelari che così risulteranno regolarmente comunicati all'arrestato.

16] Il giudice, alla presenza del cancelliere, stabilirà il collegamento, e potrà attivare la registrazione video – audio (opportuna in caso di collegamento da remoto del difensore) secondo le indicazioni ricevute con l'atto di presentazione. Da tale momento si intende iniziata l'udienza di convalida. Prima dell'inizio della stessa la cancelleria contatterà telefonicamente il difensore preannunciando l'imminente invito a partecipare al collegamento da remoto.

Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disattivare temporaneamente l'audio delle parti alle quali non ha dato la parola o chiedere a queste ultime che disattivino momentaneamente il collegamento video, restando comunque loro garantito di vedere e udire quanto viene detto dal Giudice e dagli altri attuali interlocutori

17] Stabilito il collegamento con i diversi soggetti partecipanti all'udienza (pubblico ministero, polizia giudiziaria, imputato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, con decreto motivato, darà atto - acquisita a verbale la dichiarazione del difensore di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate e di adesione al presente protocollo, con espressa rinuncia ad ogni eccezione esclusivamente relativa alle modalità della partecipazione all'udienza come da protocollo (art.183 c.p.p.) - che si procede con la partecipazione a distanza "*per ragioni di sicurezza*", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal rischio di contagio da Covid-19, in conformità alle vigenti disposizioni di legge

18]. Nell'ipotesi in cui l'atto di presentazione indichi la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà ordinariamente nel luogo ove si trova l'arrestato. La presenza dell'interprete in detto luogo deve precedere l'inizio dell'udienza, onde consentire al difensore un contatto preliminare col proprio assistito.

19] Nel corso dell'udienza le parti possono scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva nella "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza.

20] Dell'udienza verrà tenuta, se possibile, registrazione da salvare su idoneo supporto e allegare agli atti solo in caso di partecipazione a distanza del difensore.

Disposizioni generali e conclusive

Gli orari delle udienze e degli interrogatori di cui al presente protocollo andranno per il possibile concordati con i competenti Commissariato di PS / Comando di CC, Istituto penitenziario di riferimento, anche per evitare sovrapposizioni.

Qualora il difensore scelga partecipazione diversa da quella da remoto, dovrà dotarsi obbligatoriamente di Dispositivi Protezione Individuale.

Lo stesso obbligo grava sull'interprete e sugli indagati sottoposti a misura non custodiale.

Modifiche tecniche e logistiche che non riguardino i rapporti con i difensori e con le forze dell'ordine/istituti penitenziari potranno essere unilateralmente disposte dal Tribunale previa comunicazione

Qualora per le udienze la disciplina vigente preveda forme di contraddittorio cartolare, le parti faranno esclusivo riferimento ad esse senza alternative relative al collegamento da remoto.

Alla firma del presente documento, risultano attivati e testati i collegamenti con la Questura di Genova, il Comando Provinciale dei Carabinieri, gli Istituti Penitenziari.

Viene indicato quale responsabile dell'attuazione e del monitoraggio il Magrif dr. Riccardo Ghio.

Si dispone la trasmissione di copia del presente atto al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale e al Consiglio giudiziario, al Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, al Prefetto di Genova, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, al Questore di Genova, al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Genova, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Genova, al Comandante della Polizia Municipale di Genova, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, alla Camera Penale Ligure

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dal 14 aprile 2020 e sino alla conclusione dell'emergenza epidemiologica, con impegno a condividere le opportune, costanti verifiche della funzionalità dei collegamenti da remoto e ad adottare le conseguenti, necessarie misure.


Il presente protocollo viene sottoscritto in data odierna

Genova, 8 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale
Enrico Ravera



Il Procuratore della Repubblica
Francesco Cozzi



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Luigi Cocchi

